

GIUSTIZIA E LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Illeciti finanziari.** La Cassazione conferma la misura Consob per i Cremonini - Informazione equivale a conoscenza

# Sanzionato l'insider «di se stesso»

## Disciplina degli abusi di mercato estesa anche ai casi di delisting

**Giovanni Negri**

Anche l'insider di se stesso può essere sanzionato da Consob. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 24310 della Seconda sezione civile, depositata ieri. Con la decisione è respinto il ricorso di Luigi e Vincenzo Cremonini contro la decisione della Corte di appello di Bologna che nel 2013 aveva confermato la sanzione di 600mila euro emessa dalla Consob per insider primario. Padre e figlio, presidente e amministratore delegato, avevano infatti acquistato due mesi prima del delisting 1.875.350 di azioni «Cremonini Spa», per un controvalore di 4.950.090 euro, utilizzando l'informazione privilegiata del lancio dell'Opa prima che la notizia venisse resa nota al mercato.

Tra i motivi dell'impugnazione si sosteneva che il termine «informazione» richiede il trasferimento di materia conoscitiva da un soggetto informato a un soggetto informato. E non ogni dato potrebbe rientrare nel concetto di informazione, ma solo quel materiale oggetto di una trasmissione fra

soggetti diversi. E, allora, chi era stato ideatore del progetto di Opa non poteva certo avere ricevuto da altri l'informazione sull'offerta stessa.

Per la Cassazione, tuttavia, l'espressione «informazione» deve essere intesa come «conoscenza, indipendentemente dal fatto che questa conoscenza sia stata o no trasmessa da altri. La circolazione che l'informazione può avere avuto prima di entrare in possesso del responsabile non ha alcun riferimento normativo né in ambito nazionale né in ambito europeo. Non esiste cioè una distinzione tra chi utilizza un'informazione da lui stesso creata (cioè un'informazione su un evento futuro da lui stesso ideato) e chi utilizza un'informazione ricevuta da altri.

Per i giudici la situazione creata dai due Cremonini deve essere incasellata nella figura dell'insider primario, visto che erano entrambi in possesso dell'informazione relativa al progetto di Opa proprio a causa delle cariche di presidente e amministratore delegato della società da essi ricoperte.

I giudici chiariscono anche

che non visono ragioni per non estendere al delisting la disciplina sugli abusi di mercato. «Nell'Opa finalizzata al delisting - sottolinea la Corte - l'iniziativa parte non da un soggetto esterno alla società investita dall'Opa stessa, bensì dal socio di maggioranza di tale società, il quale, compiendo operazioni di acquisto di titoli nel periodo intercorrente tra la decisione e la comunicazione al pubblico del lancio dell'Opa, utilizza l'informazione privilegiata relativa al prossimo lancio dell'Opa proprio al fine di (ab)usare della disparità informativa esistente tra di lui, che è al corrente dell'imminente lancio dell'Opa, e gli altri azionisti della stessa società.

Questi ultimi, ignari di questo imminente lancio, sono disposti a cedere le azioni in loro possesso a un prezzo minore di quello destinato ad essere offerto nella futura Opa». Il prezzo offerto nell'Opa era di 3 euro per azione, mentre gli acquisti effettuati tra il 9 gennaio del 20 febbraio 2008, avvennero ad un prezzo medio di 2,27 euro per azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Quotidiano del Diritto**

**CONTRATTO**  
C/c, la mancata sottoscrizione della banca non produce nullità

di **Andrea A. Moramarco**

La sentenza 608/2017 del Tribunale di Ferrara è incentrata sui comportamenti che possono compensare la mancata sottoscrizione del conto corrente.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Quotidiano del Fisco**

**CON LA NEWSLETTER**  
Aggiornamento gratis dal lunedì al sabato

Con l'iscrizione alla newsletter del Quotidiano del Fisco gratis ogni mattina l'e-mail con gli aggiornamenti sulle novità in materia tributaria e societaria.

quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Corte Ue.** Valido il legato disposto con la legge di un altro Paese

# Sui diritti di proprietà passaggi «senza frontiere»

**Angelo Busani**

Se uno Stato Ue non conosce il legato a effetti reali (che vige in Italia) ma solo quello a effetti obbligatori, l'apparato giuridico di quello Stato non può impedire l'effetto reale discendente da un legato disposto ai sensi della legislazione di altro Stato Ue che invece riconosca il legato «a effetti reali» (Corte di Giustizia Ue sentenza C-218/16 del 12 ottobre).

Il legato «a effetti reali» (detto anche «per rivendicazione» o per rivendicazione) è la disposizione testamentaria a titolo particolare (relativa a un singolo diritto) e non una quota o l'intera eredità) per effetto della quale il legatario consegue la proprietà del legato per l'apertura della successione, senza espletare altra attività. Il legato a effetti obbligatori è invece la disposizione testamentaria che obbliga l'eredità a trasmettere al legatario la proprietà del bene oggetto del legato con contratto.

La Germania non riconosce il legato per rivendicazione, mentre la Polonia (e l'Italia) lo ammettono. In Italia il testatore può esprimersi sia con legati a effetti reali che a effetti obbligatori.

Una signora polacca, residente in Germania e proprietaria di un immobile nel territorio, si reca

dal notaio tedesco per dettare un testamento. Ella sceglie di applicare alla successione la legge polacca, come consentito dall'articolo 22 del Regolamento Ue 650/2012, il quale sancisce che il testatore può disciplinare la successione con la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento dell'optio legis o della morte (regola unitariamente la trasmissione del patrimonio ereditario, dovunque sia collocato).

La signora chiede poi al notaio di inserire nel testamento un legato per rivendicazione avente a oggetto l'immobile di sua proprietà in Germania. Il notaio si oppone, adducendo che il Regolamento Ue 650/2012 non permette di travolgere il principio del «numero chiuso» dei diritti reali, e cioè di originare, in un dato ordinamento giuridico, diritti reali nuovi rispetto a quelli riconosciuti dalla legge vigente in quell'ordinamento e, inoltre, il Regolamento nemmeno può contrastare con la legislazione interna degli Stati Ue sull'effettuazione della pubblicità nei registri immobiliari.

Il giudice interno adito dalla signora rimette la questione alla Corte Ue, chiedendo se il Regolamento consenta all'apparato

giuridico di uno Stato Ue, che non riconosce il legato per rivendicazione, di impedire l'operatività in tale Stato di un legato per rivendicazione disposto ai sensi della legislazione di altro Stato Ue che lo permetta.

La Corte Ue osserva che sia il legato per rivendicazione del diritto polacco, sia il legato obbligatorio tedesco sono dettati al fine di realizzare la trasmissione (diretta, secondo il legato polacco; per il tramite di un contratto tra erede e legatario, secondo il legato tedesco) del diritto di proprietà del bene oggetto del legato dal de cuius al legatario.

La Corte Ue rileva che la questione oggetto del giudizio non era attinente allo scardinamento del numero chiuso dei diritti reali (vietato dal Regolamento Ue 650/2012), ma alla trasmissione mortis causa del diritto di proprietà. Il Regolamento non osta a che la trasmissione di un diritto di proprietà avvenga, in uno Stato che non riconosce il legato a efficacia reale, ai sensi di un legato per rivendicazione disposto in un testamento nel quale il testatore ha applicato la legge dello Stato Ue che consente di disporre legati per rivendicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Professionisti.** Il 30 novembre manifestazione a Roma

# Ordini: serve l'equo compenso

In piazza per l'equo compenso il 30 novembre a Roma.

A chiamare i professionisti a una grande manifestazione è il Comitato unitario delle professioni insieme alla Rete delle professioni tecniche. Cup e Rete fanno quadrato intorno alla necessità di avere una previsione legislativa che tuteli il lavoro degli iscritti agli albi, in generale, e quello dei più giovani in particolare, e che ponga un freno a sentenze come la 4614/2017 del Consiglio di Stato che legittima un bando che quantifica in «1 euro» il compenso del professionista.

L'attenzione sul tema c'è da tempo, e la Commissione lavoro del Senato è impegnata in questi giorni sul disegno di legge proposto dal senatore Sacconi. Ma proprio su quel Ddl la scorsa settimana è arrivato il

parere della segreteria tecnica del sottosegretario agli Affari europei Sandro Gozi, che chiede la notifica del Ddl alla Commissione europea prima della sua adozione perché, stabilisce «di fatto» una reintroduzione delle tariffe minime obbligatorie». Contro questa critica Cup e Rete fanno scudo: «L'equo compenso per i professionisti non ha nulla a che vedere con la reintroduzione delle tariffe minime obbligatorie - spiegano - e pertanto non c'è alcun motivo per fermare l'iter legislativo avviato in Parlamento per colmare il vuoto creato a partire con le liberalizzazioni del 2006».

Il disegno di legge all'esame del Parlamento - spiegano Cup e Rete in un comunicato congiunto - non prevede affatto tariffe minime obbligatorie ma, molto più semplicemente, una

presunzione giuridica, quindi superabile, per cui i compensi inferiori a quelli fissati dai parametri ministeriali sono appunto iniqui. I parametri ministeriali sono, infatti, fonti statali e non atti delle professioni regolamentate, per cui è escluso che possano essere qualificati come intese restrittive della concorrenza».

Alla battaglia per l'equo compenso si associa anche l'onorevole Cesare Damiano, che la scorsa settimana ha presentato una proposta di legge in merito, per tutte le professioni, ordinarie e non: «L'esperienza delle liberalizzazioni è stata un fallimento - afferma - siamo arrivati al lavoro gratuito nella pubblica amministrazione».

Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Cassazione.** La normativa europea sulla fruizione dei riposi

# Al dirigente indennizzo solo per le ferie dell'anno

**Massimiliano Biolchini  
Serena Fantinelli**

Il dirigente che pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenza da parte del datore di lavoro, non eserciti tale diritto, rinunciando così al periodo di riposo annuale, ha diritto alla sola indennità sostitutiva per l'annualità in corso, a meno che non possa provare di non avere potuto fruire del riposo per necessità aziendali eccezionali e obiettive.

La Cassazione, chiamata a esprimersi su un caso di licenziamento di un dirigente, con la sentenza 23697/2017 ha evidenziato come il principio di tutela della salute, nonché di irrinunciabilità del periodo minimo di ferie annuali retribuite e del divieto di monetizzazione delle ferie, previsto a livello comunitario, costituzionale e legislativo (articolo

10 del Dlgs 66/2003), sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con una indennità. Da ciò discende che «l'eccezione al principio... opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurare l'effettiva fruizione».

Al lavoratore che non abbia potuto usufruire delle ferie non resta che far valere l'inadempimento del datore che abbia violato le norme inderogabili sul riposo minimo, dimostrando come tale mancato godimento sia derivato da causa imputabile allo stesso datore di lavoro.

Nel caso del dirigente, però, qualora questi abbia il po-

tere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, e tuttavia non eserciti tale diritto, «salva la ricorrenza di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, la mancata fruizione finisce per essere la conseguenza di un'autonoma scelta del dirigente, che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore».

Secondo la Corte di cassazione, non avendo il dirigente dedotto né provato di non avere potuto usufruire delle ferie per imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, del tutto legittima ed esente da ogni censura deve considerarsi la decisione che ha limitato la monetizzazione alle sole ferie maturate in relazione all'annualità in corso al momento del licenziamento, ferie delle quali il dirigente avrebbe potuto godere in seguito, se il rapporto non si fosse risolto per iniziativa del datore di lavoro.

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Il testo integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

### PROFESSIONI

#### Galimberti guida i giornalisti lombardi

Sarà un giornalista de «Il Sole 24 Ore» a presiedere l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia per il prossimo triennio. Alessandro Galimberti, 51 anni, dal 2007 alla redazione di Norme e Tributi del quotidiano, è stato eletto ieri mattina nel corso

della prima seduta del nuovo Consiglio dell'ente territoriale uscito dalle elezioni del 9 ottobre. Il neo presidente, laureato in Giurisprudenza alla Statale di Milano, succede a Gabriele Dossena

**ENTRATE TRIBUTARIE**  
Aumento del 2,6% da gennaio ad agosto  
Le entrate tributarie e

contributive nel periodo gennaio-agosto 2017 evidenziano nel complesso un aumento del 2,6 per cento (+1,197 miliardi) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Il dato tiene conto dell'aumento del 2,1 per cento (+6,005 miliardi) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 3,6 per cento (+5,192 miliardi).

www.cavit.it

TRENTO

**CAVIT**  
CANTINA VITICOLTORI DEL TRENTO

Vini trentini, con una forte inclinazione per la qualità.



Vitigno autoctono trentino, dal colore rosso rubino. Profumi fruttati e floreali tra cui predomina la viola. Sapore armonico e rotondo.

Scegli Cavit, bevi responsabilmente.

## MAESTRI DELLA TRADIZIONE TRENTO.

Mastri Vernacoli di Cavit è la linea di vini DOC che racchiude i sapori e la varietà di una terra ad alta vocazione vinicola: dal Teroldego Rotaliano al Müller Thurgau, dal Marzemino al Gewürztraminer. Mastri Vernacoli di Cavit: il Trentino, in sintesi.